

COMUNE DI CONDINO
PROVINCIA DI TRENTO

**REGOLAMENTO D'USO DELLA
DISCARICA COMUNALE PER
RIFIUTI INERTI**

Art. 1

Definizione

1. Lo smaltimento in discarica dei rifiuti inerti è disciplinato dal presente Regolamento.
2. Per smaltimento dei rifiuti inerti si intende l'operazione di deposito permanente in impianti controllati che rispettano le previsioni della punto 4.2.3.1 della Delibera interministeriale 27 luglio 1984.
3. Lo smaltimento dei rifiuti inerti deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti.
4. I rifiuti da avviare allo smaltimento devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero.
5. I rifiuti inerti destinati allo smaltimento devono essere conferiti da parte dei produttori presso la discarica comunale all'uopo autorizzata dal Comune e prevista dalla pianificazione comprensoriale ai sensi dell'art. 64, comma 2, del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

Art. 2

Individuazione della discarica

1. L'area del territorio comunale di Condino idonea allo smaltimento dei rifiuti costituiti da materiali inerti è predisposta in località Boana sulla p. fond. n. 3368/1 C.C. di Condino.
2. E' pertanto tassativamente vietato, nell'ambito del territorio del Comune di CONDINO, scaricare rifiuti inerti all'interno dei cassonetti pubblici per la raccolta dei rifiuti urbani, all'interno dei container per la raccolta dei rifiuti ingombranti, abbandonarli o depositarli in modo incontrollato su aree pubbliche o private non comprese nel perimetro dell'area individuata dall'Amministrazione comunale ed appositamente recintata.

Art. 3

Bacino di utenza

1. La discarica comunale per inerti è a sola ed esclusiva utilizzazione dei censiti del Comune di Condino e/o per il conferimento di rifiuti derivanti da luoghi e/o cose site nel territorio comunale. Nel caso in cui il piano comprensoriale lo preveda, l'Amministrazione comunale può procedere, con atto espresso e motivato, alla modifica del bacino di utenza della discarica, stabilito dal presente articolo. L'eventuale soggetto appaltatore della gestione della discarica è tenuto a controllare la provenienza del materiale nel rispetto del presente articolo.

Art. 4

Rifiuti ammessi allo smaltimento

1. Nella discarica possono essere conferiti i seguenti rifiuti purché non miscelati o impregnati con altri materiali:
 - sfridi di materiali da costruzione e materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi;
 - materiali ceramici cotti;

- vetri di tutti i tipi;
- rocce e materiali litoidi da costruzione.

Art. 5

Divieti

1. E' vietato il conferimento in discarica di terreni provenienti dalla bonifica di aree contaminate.
2. E' vietato lo scarico di rifiuti urbani o materiali comunque putrescibili nonché di materiali polverulenti o finemente suddivisi soggetti a trasporto eolico, in assenza di specifici sistemi di contenimento e/o di modalità di conduzione della discarica, atti ad impedire il trasporto stesso.
3. Nell'ambito della discarica è vietata la combustione di materiale di rifiuto di qualsiasi tipo.
4. Ai sensi dell'art. 15, comma 1 della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5, recante "Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti", a partire dalla data che verrà stabilita dalla Giunta provinciale con l'adozione del Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti urbani è vietato smaltire in discarica i rifiuti inerti derivanti dalle attività di demolizione e di costruzione, se non previo trattamento di frantumazione e di selezione dei rifiuti e dei materiali recuperabili effettuato presso i cantieri di produzione degli inerti ovvero presso appositi centri autorizzati.

Art. 6

Documentazione obbligatoria

1. Ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, gli enti o le imprese che provvedono al trasporto in discarica dei rifiuti devono produrre, alla consegna degli stessi, il formulario di identificazione, compilato, datato e firmato da parte del produttore.

Art. 7

Modalità di coltivazione della discarica

1. Fermo restando il rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzatorio, la gestione della discarica dovrà essere effettuata nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) lo scarico dei rifiuti deve essere effettuato per settori, ognuno dei quali deve essere completato fino al livello finale prestabilito, prima di dare inizio ai lavori su di un altro settore; è severamente vietato effettuare cumuli di materiale in modo indiscriminato nell'area costituente la discarica o comunque recare intralcio alle operazioni di scarico di altri utenti;
 - b) la messa a dimora dei rifiuti deve avvenire in modo tale da non compromettere la stabilità dell'accumulo e dell'eventuale versante di discarica, secondo le modalità previste dal piano di coltivazione della discarica indicate nel progetto, tenendo conto delle caratteristiche dei rifiuti e della destinazione dell'area, curando in ogni caso la stabilità dei materiali depositati e operando un'idonea compattazione che eviti successivi fenomeni di smottamento; periodicamente con frequenza almeno settimanale si deve provvedere alla sistemazione del piano;

c) lo scarico di grandi quantità di materiale (sbancamenti, scavi, ecc.) deve essere preventivamente concordato con il gestore; a fine scarico deve essere immediatamente ripristinato il piano di livello della discarica, secondo le indicazioni tecniche di progetto.

2. Le spese inerenti a tali operazioni sono a totale carico dell'utente.

Art. 8

Orario di accesso

1. L'orario di accesso all'impianto è fissato dal gestore della discarica, tenuto conto delle esigenze dei censiti nonché delle necessità di assicurare un controllo delle modalità di accesso alla discarica da parte del titolare dell'autorizzazione.
2. Lo scarico è severamente vietato nei giorni festivi e di chiusura degli uffici comunali, salvo autorizzazione del Sindaco nel caso di particolari ed inderogabili esigenze del richiedente.
3. L'orario è reso pubblico ed esposto presso l'accesso alla discarica.

Art. 9

Tariffe

1. Tenuto conto delle spese correnti di esercizio nonché dell'ammortamento dei costi di impianto, l'utilizzo della discarica è subordinato al pagamento a titolo di partecipazione alle spese di gestione, di una quota proporzionata al numero dei mc. per i quali si chiede l'autorizzazione al deposito.
2. Ai sensi della circolare del Ministero delle Finanze n. 190/E di data 24 luglio 1996 sarà effettuata la rivalsa nei confronti del conferente relativa al tributo speciale per il deposito in discarica di cui all'art. 38 della L.P. 7 luglio 1997, n. 10.
3. La tariffa complessiva è deliberata dalla Giunta comunale con proprio provvedimento con il quale può essere determinato un importo minimo comunque dovuto

Art. 10

Modalità di accesso

1. A seguito dell'avvenuto versamento della quota di cui al precedente art. 9, fatta salva l'eventuale fatturazione successiva, il titolare dell'autorizzazione, o un suo delegato, raccoglie dal conferente i dati necessari per la compilazione del registro di carico-scarico, quali:
 - dati di riconoscimento dell'utente;
 - l'origine, la quantità (espressa in mc.), le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti;
 - la data del carico e dello scarico dei rifiuti;
 - notizie riguardanti il mezzo di trasporto (tipo e targa);
- il metodo di trattamento impiegato;
2. Allo scopo può essere utilizzata, se del caso, la copia del formulario di identificazione dei rifiuti, che l'ente gestore dell'impianto di smaltimento è tenuto ad acquisire dall'ente

o dall'impresa che ha effettuato il trasporto degli stessi, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. Detto formulario non è obbligatorio per i soggetti privati che effettuano personalmente il trasporto dei rifiuti da essi prodotti.

3. In caso di conferimento di rifiuti da parte di imprese che svolgono a titolo professionale attività di raccolta e trasporto dei medesimi, dovrà altresì essere accertato che la ditta sia regolarmente iscritta all'albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.
4. Successivamente, l'accesso alla discarica del conferente si svolge assicurando un adeguato controllo delle operazioni di deposito dei rifiuti e la fornitura del necessario supporto tecnico sulla base delle prescrizioni e dei vincoli di cui al provvedimento di autorizzazione e del presente Regolamento.

Art. 11 **Sistemazione finale**

1. Per sistemazione finale si intende l'insieme delle operazioni tese al corretto inserimento paesaggistico e urbanistico del manufatto discarica.
2. Ad esaurimento di quest'ultima, il titolare dell'autorizzazione provvede al livellamento ed alla copertura dell'area con terreno vegetale, secondo le prescrizioni indicate nel provvedimento autorizzatorio e tenuto conto della specificità e delle caratteristiche del materiale smaltito.
3. Ove non sia previsto in sede autorizzatoria, la chiusura della discarica è disposta dal Sindaco su proposta dell'Ufficio tecnico comunale ovvero del gestore autorizzato.

Art. 12 **Vigilanza**

1. L'Amministrazione comunale esercita le funzioni di vigilanza e controllo sull'applicazione delle norme inerenti la gestione delle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti di cui al presente Regolamento, in applicazione delle disposizioni provinciali e statali in materia.

Art. 13

Sanzioni

Le violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento sono punite, ove ne ricorrano i presupposti, con le sanzioni previste dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, dal Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con D.P.G.P. dd. 22.01.1987 - n.1-41/Legisl. e s.m., nonché da ogni altra norma applicabile. In particolare si evidenzia che l'abbandono o il deposito incontrollato al di fuori della discarica di rifiuti non pericolosi da parte di titolari di imprese o responsabili di enti è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.

Art. 14

Pubblicità del Regolamento

Copia del presente regolamento è tenuta a disposizione del pubblico presso gli uffici comunali per eventuali consultazioni.

Art. 15

Variazioni del Regolamento

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni contenute nel presente Regolamento, dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo pretorio del Comune.

SOMMARIO

Art. 1 - Definizione	pag. 1
Ad. 2 - Individuazione della discarica	pag. 1
Ad. 3 - Bacino di utenza	pag. 1
Ad. 4 - Rifiuti ammessi allo smaltimento	pag. 1
Ad. 5 – Divieti	pag. 2
Ad. 6 - Documentazione obbligatoria	pag. 2
Ad. 7 - Modalità di coltivazione della discarica	pag. 2
Ad. 8 - Orario di accesso	pag. 3
Ad. 9 – Tariffe	pag. 3
Ad. 10 - Modalità di accesso	pag. 3
Ad. 11 - Sistemazione finale	pag. 4
Ad. 12 – Vigilanza	pag. 4
Ad. 13 – Sanzioni	pag. 4
Ad. 14 - Pubblicità del regolamento	pag. 5
Ad. 15 - Variazioni del regolamento	pag. 5